

Al Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale Risorse Organizzative

e, occorrendo, alla Commissione Permanente di Finanziamento

Atto di diffida

del Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero Affari Esteri, SNDMAE, in persona del suo Presidente Ministro Enrico Granara, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Paolo Stella Richter e Rosanna Serafini, ed elettivamente domiciliato in Roma presso il loro Studio a viale Mazzini n.11, giusta mandato a margine del presente atto.

1. Con nota in data 19.12.2007 la Direzione Generale Risorse Organizzative del Ministero degli Affari Esteri ha comunicato le variazioni annuali, stabilite dalla Commissione Permanente di Finanziamento, dei coefficienti di sede per il calcolo a decorrere da gennaio 2008 dell'indennità di servizio all'estero (ISE) del personale diplomatico e di ruolo.

Da tale comunicazione è emerso che alcuni coefficienti di sede sono stati irragionevolmente ridotti, comportando disagi per il personale in servizio presso le sedi interessate.

Innanzitutto, mette conto rilevare che l'ISE è rimasta invariata da oltre 16 anni, dopo aver addirittura subito una riduzione nominale nel 1997, la quale faceva seguito al taglio di alcuni benefici previsti per il trattamento economico complessivo all'estero (contributi scuole e abitazione). Era pertanto da attendersi che la Commissione di finanziamento si pronunciasse a favore di un adeguamento, alla luce della perdita del potere di acquisto dell'ISE in tutti questi anni, piuttosto che nel senso di una sua decurtazione.

Infatti, è accaduto che per molte sedi è stato diminuito il coefficiente di calcolo dell'indennità in assenza della corrispondente diminuzione dei costi e degli oneri collegati allo svolgimento del servizio in quelle sedi.

In sostanza non è dato di comprendere sulla base di quali elementi la Commissione Permanente di Finanziamento abbia introdotto le variazioni dei coefficienti.

La diminuzione dell'ISE avrebbe dovuto, infatti, essere rapportata a situazioni oggettive, riscontrate in ogni singola sede, in relazione all'evidente miglioramento del potere di acquisto della retribuzione percepita, perché soltanto una siffatta verifica è in grado di determinare l'affievolimento dell'indennità di servizio all'estero.

2. L'ISE non ha infatti natura retributiva, ma è destinata a sopperire agli oneri e ai costi derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata.

Per tale sua peculiarità l'indennità in esame deve essere agganciata a elementi di fatto e ad un'indagine specifica per la quale la legge consente anche l'utilizzo di agenzie specializzate a livello internazionale e che non può prescindere tra l'altro dal coinvolgimento di coloro che operano nella sede di riferimento (in questo senso è il riferimento dell'art. 171 del DPR 18/1968 alle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari).

L'adeguamento dei coefficienti di calcolo dell'ISE alle variazioni dei costi e alle fluttuazioni dei prezzi va fatto seguendo i parametri di riferimento indicati dalla legge e cioè sulla base 'del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, con

particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi' (art. 171, comma 3, lettera a, DPR 18/1967).

Tale adeguamento andrà ponderato in relazione 'agli oneri connessi con la vita all'estero determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero' (art. 171, comma 3, lettera b, DPR 18/1967).

3. Tale ultimo parametro merita di essere specificato secondo due ordini di considerazioni, entrambe disattese dalla scelta dell'amministrazione.

In primo luogo, la diminuzione del disagio di sede - tra i criteri adottati per la riduzione dell'ISE - se da una parte si traduce in un maggiore benessere sociale, con maggiori disponibilità di beni e servizi, dall'altra produce a sua volta, in molte realtà locali, un aumento dei costi e del tenore di vita, che inevitabilmente si ripercuotono con maggiori oneri a carico dell'ISE.

In secondo luogo, la mancata correlazione tra diminuzione del disagio e aumento dei costi si riflette anche sulla minore operatività dell'assegno di rappresentanza essendo questo versato in misura omnicomprensiva con l'ISE, e in percentuale all'ISE stessa (art.171 - bis). In altre parole, l'aumento del costo della vita e da benessere sociale determina altresì l'affievolimento dell'assegno di rappresentanza.

Le due ipotesi indicate si pongono in contrasto con la previsione dell'art.171 il quale stabilisce che l'indennità di rappresentanza deve essere 'commisurata' agli oneri derivanti dal servizio.

4. Nella specie, l'amministrazione non ha indicato a quali indici abbia fatto riferimento né di quali elaborati si sia avvalsa per procedere alle diminuzioni dei coefficienti di sede per l'anno 2008.

Le variazioni apportate in diminuzione per il 2008 evidenziano piuttosto la mancanza di una seria indagine e valutazione dei parametri e degli indici di riferimento in quanto sembrerebbero condizionate, esclusivamente, dall'incidenza del cambio dell'euro sul dollaro.

Al riguardo si osserva che il corso del cambio pur potendo costituire un criterio di valutazione non può però avere valenza determinante per la ragione che da solo non offre una indicazione precisa ed esaustiva della situazione dei costi interni di ciascun Paese. Nel senso che l'aumento dei costi per i servizi e per gli alloggi può non essere contenuto da un cambio favorevole.

Occorre cioè rapportare la situazione economica interna e il livello dei costi effettivamente praticati alla retribuzione semmai anche tenendo conto del corso del cambio, ma non limitandosi a questo.

Al riguardo basta osservare che tutti i Paesi inclusi nell'area dollaro (Stati Uniti e America Latina), per i quali la diminuzione dei coefficienti è stata significativa (del 3%), sono indubbiamente interessati dal rincaro del costo del petrolio per cui i costi interni sono aumentati vertiginosamente per la conseguente ascesa dell'inflazione. Tali fenomeni non possono essere controllati dall'aumento dell'euro sul dollaro perché è l'effettiva situazione economica che incide sui costi di chi vive all'estero. Appare, peraltro, semplicistico includere L'America Latina come parte dell'area dollaro, perché in Uruguay, ad esempio, se il cambio dollaro e peso è variato, quello

tra euro e peso è rimasto invariato con la conseguenza che non risulta alcun vantaggio nella variazione di cambio tra euro e dollaro in quanto le spese si effettuano in pesos.

Viceversa, per taluni paesi dell'area europea non sono state prese in considerazione le situazioni interne di aumento dell'inflazione che ha portato ad una crescita dei prezzi, come è accaduto per la Bulgaria (dove la diminuzione del coefficiente è stata del 3,2%), per la Lettonia (dove la diminuzione del coefficiente è stata del 3,4%) e per la Slovacchia (dove la diminuzione del coefficiente è stata del 3,9%).

E ancora, in altri casi di sostanziale rivalutazione della moneta locale sull'euro (si veda l'Albania) è stato deciso di ridurre l'ISE del 3.3% e ciò nonostante un tasso di inflazione che, sommandosi al valore dell'incremento del lek sull'euro, ha prodotto aumenti del 50% in 5 anni.

Si tratta soltanto di alcuni esempi perché la situazione generale dei 'tagli' dell'ISE è caratterizzata dall'assoluta mancanza di riferimenti concreti alle singole realtà. In sostanza dappertutto le variazioni dei coefficienti sono sganciate dai dati interni.

E' questa una censura di grande rilievo perché molte sedi avevano indicato le misure di riferimento e i dati statistici di rilievo, ma nessuna di tali indicazioni è stata valutata dalla Commissione la quale si è attenuta al criterio, che non ha riscontro nella legge e che è indicato nella nota inviata alla sede americana, di 'mantenere gli interventi di modifica in un contesto a costo zero'.

In sostanza sembrerebbe che vi sia stata una redistribuzione delle risorse per l'ISE all'interno delle sedi estere aumentando e diminuendo i coefficienti in modo da lasciare invariata la spesa complessiva.

Un tale *modus operandi* contraddice la lettera della legge che parte dal presupposto della verifica dei costi prima ancora che da quello della verifica delle risorse. Nel senso che è ovvio che l'adeguamento dei coefficienti di sede deve tener conto delle 'disponibilità finanziarie (art. 171, comma 3, DPR 18/1968), ma spetta alla Commissione Permanente di Finanziamento valutare le necessità di bilancio derivanti dalla revisione dei coefficienti e richiedere il necessario stanziamento d'esercizio. L'art. 172 del DPR in esame impone che tale verifica preceda l'operazione di adeguamento e vada effettuata in via preventiva sulla base del monitoraggio che la Commissione è tenuta a fare 'della situazione generale delle indennità di servizio all'estero'.

Quindi, se è certo che va fatto l'adeguamento sulla base della disponibilità finanziaria, occorre però che quest'ultima sia frutto di una richiesta specifica effettuata dalla Commissione sulla base delle valutazioni contingenti, perché non vi può essere un adeguamento a situazioni di costi concrete se non sono state individuate e stanziati le risorse necessarie.

Tanto premesso, il Sindacato istante, come sopra rappresentato e difeso,

chiede

di conoscere i dati e gli elementi dell'istruttoria che la Commissione Permanente di Finanziamento avrebbe effettuato prima di procedere agli adeguamenti in diminuzione dei coefficienti per le sedi all'estero;
e al contempo,

diffida

il Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro in carica, la Direzione Generale Risorse Organizzative e la Commissione Permanente di Finanziamento, in persona dei rispettivi rappresentanti in carica, tutte secondo le proprie competenze, a procedere al riesame dell'adeguamento dei coefficienti nella parte in cui sono state introdotte diminuzioni non corrispondenti ai costi della vita effettivi sopportati dal personale di ruolo all'estero, disponendo la necessaria richiesta di stanziamento in bilancio.

Si chiede di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento per il controllo delle iniziative intraprese.

Roma, 10 marzo 2008

Con osservanza:

Prof. Avv. Paolo Stella Richter:

Avv. Rosanna Serafini:

Notificazione: